Per i fondi sostitutivi concessi dallo Stato la legge di riforma ha — come noto — previsto incrementi annuali varianti fra il 7,5 per cento e il 10 per cento (2). Nonostante che per talune imposte la percentuale di aumento fosse ritardata di un biennio, nel complesso la dinamica degli introiti forniti dallo stato appariva inizialmente in grado di assicurare una soddisfacente espansione delle spese degli enti locali (3). L'anno di approvazione della riforma segnava infatti il punto terminale di un periodo di stabilità dei prezzi interni italiani.

L'adozione di coefficienti fissi di incremento comportava però un elemento inevitabile di rischio. In caso di inflazione, infatti, l'aumento reale delle entrate poteva diventare negativo, come infatti si è poi verificato. Il rischio è stato però pienamente accettato dagli amministratori locali.

L'approvazione documentata sia nei dibattiti parlamentari che nelle prese di posizione ufficiali delle Associazioni degli Enti Locali, di una riforma, che aboliva l'autonomia impositiva degli enti e li esponeva ai rischi dell'inflazione e a un'estenuante trattativa con lo Stato per ottenere puntualità o incrementi nei trasferimenti di fondi, può sorprendere oggi di fronte alla situazione disastrata degli enti. Non è quindi inutile riprendere brevemente le spiegazioni dell'assenso dato dalle forze politiche, dagli esponenti locali e dagli esperti all'adozione, con la riforma tributaria, di un sistema di finanza locale poggiato interamente sui trasferimenti.

Secondo le interpretazioni correnti (vedi, fra gli altri, Pedone 1975) l'atteggiamento sarebbe stato determinato da tre considerazioni principali. In primo luogo, la riforma tributaria si presentava come un importante strumento di razionalizzazione dell'amministrazione e, più in generale, del funzionamento del sistema economico; in altre parole, come una delle poche riforme realizzate nel dopoguerra. Nelle aspettative del momento la soppressione delle imposte locali e la concentrazione dell'amministrazione dei tributi nelle mani del governo centrale avrebbe aumentato l'efficienza generale del sistema e ridotto i casi di abuso e di diseguaglianza.

(2) Soltanto con i provvedimenti del 1977 la percentuale di aumento è stata portata al 25 per cento, mentre nel 1976 il tasso di incremento del 7,5 per cento per i tributi comunali è stato portato al 15,5 per cento.

⁽³⁾ Ancora alla fine del 1973 il Direttore per la Finanza Locale del Ministero delle Finanze, interrogato sulla adeguatezza del sistema transitorio di finanza locale sotto il profilo dell'inflazione ribadiva che gli «incrementi assicurano non soltanto la normale dinamica del flusso di entrate, ma, per l'effetto del calcolo in termini composti, compensano anche l'ordinario deprezzamento della moneta». Cfr. « Nuova Rassegna», n. 11-12, 1973.